

L'avvocato *“Autenticatore”*

Un nuovo ruolo negli strumenti
di democrazia diretta

ART. 16 BIS della L. 120 /2020

(Modifica alla legge del 21 Marzo 1990,n. 53)

" 1. All'art. 14, comma 1, della Legge 21 Marzo 1990, n. 53, dopo le parole: " segretari delle procure della Repubblica", sono inserite le seguenti : " gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento"

Riferimenti Normativi

- **Legge 21 Marzo 1990, n. 53** (G.u. n. 068 del 22/03/1990)
"Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"
- **D.L. 76/2020, c.d. "Decreto semplificazioni"**, *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.*, convertito in Legge n. 120/2020

ART. 14 L. n. 53 del 1990

1. *Attribuisce la competenza ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni previste dalla legge.*

Eccezioni

1. Eccetto le autenticazioni attribuite esclusivamente ai notai;

L'avvocato "Autenticatore"

- A. LEGGE 6 FEBBRAIO 1948, N. 29 , "NORME PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA";
- B. LEGGE 8 MARZO 1951, N. 122, " NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI";
- C. TESTO UNICO DELLE LEGGI ELETTORALI D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- D. TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONI COMUNALI, N. 570 DEL 16 MAGGIO DEL 1960;
- E. LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108, " NORME PER L'ELEZIONI DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO NORMALE";
- F. DECRETO - LEGGE 3 MAGGIO 1976, N. 161, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 MAGGIO 1976, N. 240 E DALLA LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18.

L'avvocato "Autenticatore"

Prima della riforma, i soggetti competenti ad autenticare erano:

- NOTAI
- GIUDICE DI PACE
- CANCELLIERI DI TRIBUNALE
- SINDACI (E INCARICATI)
- CONSIGLIERI COMUNALI
- CONSIGLIERI PROVINCIALI
- ASSESSORI

LA RIFORMA ATTRIBUISCE LA COMPETENZA AD AUTENTICARE ANCHE..

- PARLAMENTARI
- CONSIGLIERI REGIONALI
- AVVOCATI (PREVIA COMUNICAZIONE)

L'avvocato "Autenticatore"

Tuttavia, per quanto riguarda la figura dell'avvocato...

Solo gli Avvocati che abbiano comunicato la propria disponibilità

L'avvocato "Autenticatore"

Come va comunicata la predetta disponibilità?

La Legge non prescrive specifiche formalità.

- è sufficiente la Pec
- non è altresì necessario ricevere una risposta.

L'avvocato "Autenticatore"

Un possibile
esempio di
testo:

Egregio Presidente,
con la presente comunico la mia disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni per il referendum abrogativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 21-04-2021 proposto dal Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale, ai sensi dell'art. 14 della legge 53/1990 così come modificato dalla legge legge n. 120/2020 di conversione del c.d. Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) che prevede "la competenza ad eseguire le autenticazioni" delle sottoscrizioni anche "(a)gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza

Firma

L'avvocato "Autenticatore"

- La disponibilità deve essere rinnovata?
 - E' limitata all'occasione elettorale per la quale è stata comunicata?

L'avvocato "*Autenticatore*"

Competenza territoriale....

Gli Avvocati (Notai, Parlamentari) sono competenti ad autenticare su tutto il territorio nazionale.

L'avvocato "Autenticatore"

Modalità

Art. 14 L. n. 53 del 1990

2. L' autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15. (" Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme")

Art. 20 Autenticazione delle sottoscrizioni

[La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma]

Definizione

Consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Ai sensi dell'art. 20 L. n.15/1968

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

Ai sensi dell'art. 2703, II comma, C.c.

L'avvocato "Autenticatore"

- La presente legge (L. n. 15 del 1968) è stata abrogata dall'art. 77, D.lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445;
- Vedi, ora, l'art. 1., comma 1, lett. i) del citato D.P.R. n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".

L'avvocato "Autenticatore"

L'art. 1., comma 1, lett. i) del D.P.R. n.
445/2000
Definizioni

Autenticazione di sottoscrizione, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

- 1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.**
- 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.**

L'avvocato "Autenticatore"

Ne consegue che, al fine di accertare l'identità della persona che sottoscrive, ogni firma deve essere accompagnata dall'individuazione delle generalità tramite un documento valido:

- Soggetto maggiorenne;
- Cognome e nome (i nomi doppi, se presenti nel documento di identità, vanno indicati entrambi);
- Luogo di nascita;
- Data di nascita;
- Comune di iscrizione nelle liste elettorali (coincide con il luogo di residenza);
- Numero e tipo di documento di identificazione

Documenti validi

Articolo 35 (L-R) D.P.R. n. 445/2000

Documenti di identita' e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identita', esso puo' sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identita' **il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.**

L'avvocato "Autenticatore"

- **Pat.** per Patente
 - **C.I.** per carta d'identità;
 - **Tess.** per altre tessere di riconoscimento
-
- in assenza di un documento di riconoscimento valido, qualora l'autenticatore sia comunque certo dell'identità, può autenticare la sottoscrizione inserendo, alla voce "**Documento di riconoscimento**", la formula "**conoscenza diretta**".

- Indicare le modalità di autenticazione
- indicare la data e il luogo
- indicare il proprio nome, cognome, qualifica rivestita
- apporre la propria firma
- timbro dell'ufficio

L'avvocato "Autenticatore"

Per quanto riguarda la **qualifica**:

Se posseduto, usare il proprio **timbro personale** (Nome, Cognome e qualifica);

Altrimenti, indicando le proprie generalità e qualifica in stampatello.

Il timbro non è obbligatorio.

L'avvocato "Autenticatore"

Qualora, alla fine del modulo, fosse presente l'indicazione "**timbro dell'ufficio**" (ex art. 21 D.P.R. n. 445/2000)

Si ricorda che l'Avvocato non ha tale obbligo non ricoprendo un ufficio pubblico ed essendone privo istituzionalmente.



C.d.S, sez.V, 22 Settembre 2011, n. 5345

... quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l'art. 21 del D.P.R n. 445/2000 **non può trovare inderogabile applicazione per soggetti**, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del Comune...

L'avvocato "Autenticatore"

I compiti dell'autenticatore:

- verificare che la data di vidimazione del modulo sia **successiva** a quella dell'operazione
- Autenticare le firme contenute in ciascun modulo.
- Verificare l'identità del sottoscrittore (non compilare i moduli);
- Una volta raccolte le firme, deve compilare lo spazio riservato e chiudere il modulo

Vidimazione

Il modulo per la raccolta firme deve essere preventivamente vidimato da uno dei soggetti che, ai sensi della L. n. 352/1970, devono farlo entro le 48 ore:

- Il Segretario Comunale Capo, o un suo delegato;
- Il Cancelliere Capo di Tribunale o un funzionario delegato
- Il Cancellieri Capo della Corte D'Appello o un funzionario delegato

Verificare che la " vidimazione" sia stata fatta correttamente:

Deve esser stato apposto:

- **Luogo;**
- **Data**
- **Firma del soggetto legittimato**
- **Nome, cognome e qualifica**
- **Timbro tondo dell'ufficio**

VIDIMAZIONE - OBBLIGATORIA PRIMA DI INIZIARE LA RACCOLTA FIRME

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale (se vi sono più segretari, quello generale) o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (di Tribunale o preferibilmente di Corte d'Appello) Art.7, legge 25 maggio 1970 n. 352, e successive modifiche e integrazioni.

Roma

il

01/01/2018

Qualifica

Segretario Generale



Firma

Mario Rossi

Compilazione

L'autenticatore deve indicare nello spazio a lui riservato:

- **Il numero di firme (in cifre e in lettere) apposte in sua presenza;**
- **La data e il luogo;**
- **La firma (leggibile e per esteso);**
- **La qualifica rivestita**

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Certifico che le n. **2 (due)** firme, apposte in mia presenza, dai sottoscrittori sopra indicati da me identificati a norma dell'art. 21 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e della cui personale io sono certo, sono autentiche.

FIRENZE, 22/06/2021



FIRMA

MARIO ROSSI, AVVOCATO DEL FORO DI FIRENZE

NOME, COGNOME E QUALIFICA

L'avvocato "Autenticatore"

N°	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Comune di residenza	Indirizzo	N° documento	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Foglio n.

L'avvocato "Autenticatore"

N°	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Comune di residenza	Indirizzo	N° documento	Firma
1	ROSSI MARIO	ROMA 02/02/1982	ROMA	VIA F. CRISPI N.4	C.I n.AX56734	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Foglio n.

L'avvocato "Autenticatore"

N°	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Comune di residenza	Indirizzo	N° documento	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Foglio n.

L'avvocato "Autenticatore"

N°	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Comune di residenza	Indirizzo	N° documento	Firma
1	ROSSI MARIO	ROMA 02/02/1982	ROMA	VIA F. CRISPI N.4	C.I n.AX56734	
2	BIANCHI LUCA	ROMA 03/04/1978	ERR. / <i>BB</i>			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Foglio n.

Le conseguenze

- **Ai sensi dell'art. 14, III comma, L. n.53/1990:**

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono **nulle** se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

L'avvocato "Autenticatore"

C.d.S, sez. V., 22 settembre 2011, n. 5345

La mancata indicazione del nome, cognome dell' autenticante nella formula del rito dell'autenticazione, **che può essere agevolmente individuato**, costituisce una **mera imperfezione** della formula e non comporta incertezza sul fatto che l'autenticazione provenga da un soggetto competente a farla per la sua qualità, alla quale non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante.

L'avvocato "Autenticatore"

- **LEGGE 22 aprile 2010, n. 60**, "Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge."
- **Art. 1, Il comma, decreto legge 5 marzo 2010, n. 29**: stabiliva che il terzo comma dell'art. 9 della L. 108 del 17 Febbraio 1968 (Norme per l'elezioni del Consiglio regionali delle Regioni a statuto normale) - **si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'art. 21 D.P.R. n.445/2000, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta.**

L'avvocato "Autenticatore"

Pertanto, possiamo considerare **mere irregolarità formali**:

- mancanza o non leggibilità del timbro dell'autorità autenticante;
- mancata indicazione del luogo di autenticazione
- mancata indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purchè autorizzata

Declaratoria di illegittimità costituzionale

Corte Costituzionale, 23 Novembre 2006, n. 394

Art. 1. L. 02 marzo 2004, n.61 (Norme in materia di reati elettorali) nella parte in cui. al comma 2, lettera a), numero 1) ha sostituito il terzo comma dell'art. 90 del D.P.R.16 Maggio 1960, n.570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali)

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, **e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro"; (Pena originaria: da uno a sei anni di reclusione)**

L'avvocato "Autenticatore"

Grazie!

Avv. Benedetta Bisaccioni